

Codice A1813A

D.D. 10 maggio 2017, n. 1325

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n 4925. progetto sistemazione sottobacini idrografici rii vari, in Balangero (To). Richiedente: Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone

In data 17.10.2016 l'Unione Montana Valli Lanzo, Ceronda e Casternone, con sede in Ceres (To) frazione Fè n 2, C.F. n 92049610014, nell'ambito dei Piani di Manutenzione Ordinaria, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica sul progetto di sistemazione sottobacini idrografici rii vari ricadenti nel territorio del Comune di Balangero (To). Per quanto di competenza, gli interventi riguardano: 1) Tav. T3.3: in loc. Cascina Banna, formazione di una scogliera in massi di cava intasata con terra in sx del Torr. Banna (demaniale), con taglio della vegetazione in alveo; 2) Tav. T3.2C: nel concentrico, manufatto con griglia drenante sul rio Patrus (tratto demaniale); 3) Tav. T3.2D: nel concentrico, manufatto con griglia drenante sul rio Planie (tratto demaniale). Il tutto come precisamente riportato sugli elaborati agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. For. C. Grosso Nicolin, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione idraulica e da tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione dell'Unione Montana dei Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone, con Deliberazione della Giunta in data 12.10.16 n 115, ha approvato il progetto delle opere.

Su richiesta del Settore scrivente il Servizio Tutela della Fauna e Flora della Città metropolitana di Torino ha trasmesso la nota prot n 131891 in data 14.11.16 recante il parere in base alla l.r. 37/2006 e D.G.R. 72-13725 del 20.03.10 e s.m.i. sugli ambienti acquatici.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;

vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;

visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;

vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;

viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici e s.m.i;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Unione Montana dei Comuni Valli Lanzo Ceronda e Casternone all'esecuzione degli interventi previsti nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in alveo nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena;

la scogliera sul torr. Banna dovrà essere realizzata in scavo senza riduzione della sezione idraulica libera ed il paramento esterno essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale; l'altezza non dovrà risultare superiore alla quota dell'esistente piano di campagna ed il piano d'appoggio delle fondazioni dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate; l'opera dovrà essere idoneamente immorsata a monte nella sponda;

gli scavi in alveo dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici agli atti; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

i massi costituenti la difesa spondale sul torr. Banna dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;

il taglio della vegetazione all'interno dell'alveo inciso dovrà essere effettuato mediante ceduzione senza rilascio di matricine, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena, nel rispetto degli artt. 37 e 37 bis del regolamento forestale approvato con D.P.G.R. 20.09.11 n. 8/R; inoltre, il materiale legnoso proveniente dai tagli (da effettuarsi con divieto di sradicamento delle ceppaie sulle sponde), dovrà essere allontanato dall'alveo e da zone inondabili;

il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dagli alvei;

le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

è a carico del Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei

livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del Richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico;

l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del Richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

dovranno essere osservate le condizioni di cui alla nota del Servizio Tutela Fauna e Flora della Città metropolitana di Torino prot n 131891 in data 14.11.16, recante il parere in base alla l.r. 37/2006 e D.G.R. 72-13725 del 20.03.10 e s.m.i. sugli ambienti acquatici;

ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, le opere interferenti con il rio Patrus ed il rio Planie potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione in base alla l.r. 12/2004 e s.m.i..

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
(Adriano Arch. BELLONE)